



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1561

del 27-08-2012

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità a VIA per la modifica dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e bonifica veicoli fuori uso. Società Eco Ambiente Sud s.r.l.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di agosto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme-con invito all'ufficio proponente a rivedere la forma dell'atto

Li, 14-08-2012

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa FERNANDA PRETE

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:

Li,

Il Direttore Generale

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- con nota del 23/11/2011 acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 98378 del 30/11/2011 la società Eco Ambiente Sud s.r.l., con sede legale in Contrada Fascianello 51, Fasano (BR), rappresentata da Clarizio Michele, nato il 14/03/1945 a Ceglie del Campo (BA), in qualità di amministratore unico, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/01, per le attività di cui al punto B. 2.ak, all. B L.R. 11/01, per la modifica dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e bonifica di veicoli fuori uso, già svolta all'interno dello stabilimento ubicato nel Comune di Fasano, in Contrada Fascianello;
- l'istanza di verifica è stata corredata dai seguenti allegati:
 - studio preliminare ambientale e progetto definitivo;
 - elenco delle autorizzazioni, pareri e nulla osta di cui al c. 2, art. 23 del D.Lgs. 152/06;
 - copie digitali conformi agli elaborati originali e dichiarazione del professionista sulla conformità degli elaborati digitali agli originali;
- con nota prot. n° 10141 del 7/02/2012 la società ha trasmesso:
 - evidenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Fasano del progetto in data 13/01/12;
 - ricevuta del pagamento degli oneri istruttori alla Provincia di Brindisi ai sensi della L.R. 17/07;
- con nota prot. n° 25473 del 29/03/2012 il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, dopo avere effettuato un sopralluogo nello stabilimento per la verifica dello stato dei luoghi dell'impianto, ha richiesto al proponente alcuni chiarimenti e specificazioni in merito alla gestione dei rifiuti da recuperare e delle acque meteoriche;
- con nota prot. n° 39992 del 24/05/2012 il proponente ha inoltrato i chiarimenti richiesti, producendo inoltre il piano di gestione dei rifiuti dello stabilimento ed una nuova planimetria di dettaglio;
- dalla documentazione complessivamente presentata di evince che:
 - Eco Ambiente Sud s.r.l. è una società che effettua la rottamazione di veicoli fuori uso, smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tramite operazioni R4, R5, D15 ed R13;
 - l'area dell'impianto in questione:
 - è individuata in catasto nel Comune di Fasano al foglio 22, p.lla 49 e ricade in "zona per l'attività artigianale e commerciale di tipo D3" giusta variante urbanistica approvata con Delibera di C.C. n. 11/2003;
 - occupa una superficie totale di 5.000 m²;
 - è localizzata a circa 1 km dal centro abitato di Fasano;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
 - è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona C, destinata a misure per il traffico e IPPC;
 - lo stabilimento risulta costituito attualmente dalle seguenti aree:
 - un capannone in cui avvengono la miscelazione e altre lavorazioni sui rifiuti, il deposito dei R.A.E.E. (rifiuto da apparecchiature elettriche) e il deposito di rifiuti costituiti da carta e cartone;
 - un locale con copertura in lamiera di 250 m² in cui viene condotta l'autodemolizione e, adiacente, un locale con tettoia di 200 m², di deposito pneumatici fuori uso;
 - un locale con copertura in lamiera di 471 m² in cui vengono condotti la triturazione e la riduzione volumetrica di rifiuti non pericolosi tramite un tritratore e un vaglio balistico e il deposito di rifiuti ingombranti e rifiuti costituiti da pelli e stoffe;
 - un locale con copertura in lamiera di 73 m², in cui avviene il deposito di rifiuti in vetro;

- due container scarrabili posizionati all'aperto e due container scarrabili posizionati all'interno di una struttura amovibile, per il conferimento di materia prima seconda;
 - area di transito estesa 2.000 m², interessata al dilavamento delle acque meteoriche, pesa, uffici e servizi igienici;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi n. 1569 del 27/09/2010, alla società è stata rilasciata l'autorizzazione per esercire le seguenti operazioni, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06:
 - recupero di rifiuti non pericolosi tramite operazione R13 (messa in riserva), D15 (deposito preliminare), R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) ed R4 (riciclo/recupero di metalli e composti metallici), per un totale di 12.000 t/anno (40 t/g);
 - recupero rifiuti pericolosi tramite operazione R13 per un massimo di 300 t/anno (1 t/g);
 - autodemolizione per un quantitativo massimo di 3.000 veicoli l'anno;
 - la verifica di assoggettabilità a VIA è stata richiesta in relazione alle seguenti modifiche da effettuare nell'esercizio dell'impianto:
 - a. ampliamento delle attività di gestione con l'aggiunta delle **operazioni di recupero R3**, attraverso la sola cernita e selezione per le tipologie di rifiuti costituiti da carta, cartone e prodotti di carta;
 - b. aumento dei quantitativi massimi di rifiuti pericolosi, inclusi i R.A.E.E. precedentemente già bonificati, da avviare a recupero (R13) e a smaltimento (D15), dalle attuali 300 t/anno fino ad un massimo di **1.000 t/anno** (3 t/giorno); il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero resta invariato (12.000 t/anno, 40 t/giorno);
 - c. riduzione del quantitativo dei veicoli fuori uso da trattare, dagli attuali 3.000 veicoli l'anno, fino ad un massimo **1.500 veicoli l'anno** (4 veicoli al giorno);
 - d. inclusione del rifiuto "*pneumatici fuori uso, codice CER 16 01 03*" tra le tipologie da gestire per il quale sono previste le operazioni R13 e D15.
 - le capacità di stoccaggio dello stabilimento, secondo quanto stabilito dall'autorizzazione vigente, corrispondono a:
 - 900 tonnellate di rifiuti non pericolosi contemporaneamente presenti nello stabilimento;
 - 100 tonnellate di rifiuti pericolosi contemporaneamente presenti nello stabilimento;
 - relativamente alla modifica richiesta, è stato dichiarato dalla società che non comporta la variazione di queste potenzialità già autorizzate;
 - non è prevista la realizzazione di ulteriori opere o l'installazione di altri impianti;
 - il ciclo di gestione all'interno dello stabilimento si compone delle seguenti fasi:
 - pesatura dei rifiuti in arrivo e stoccaggio;
 - raggruppamento preliminare dei rifiuti e ricondizionamento preliminare tramite riduzione volumetrica per triturazione, compressione ed impacchettamento;
 - cernita e separazione tramite vaglio balistico e messa in riserva;
 - miscelazione per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi;
 - trasferimento dei materiali recuperati e smaltimento con conferimento a terzi di rifiuti non recuperabili nello stabilimento.

Considerato che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dalla Società consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;

- lo stabilimento è stato già autorizzato all'esercizio da ultimo con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi n. 1569 del 27/09/2010;

- con nota prot. n. 54450 dell'11/07/2012 sono stati acquisiti sia il parere favorevole del Servizio Ecologia del Comune di Fasano alle modifiche oggetto del presente provvedimento che il parere del Settore Pianificazione e Gestione del territorio. In particolare dal parere reso da quest'ultimo si rileva quanto segue:

- *la struttura produttiva esistente risulta edificata in forza dei seguenti titoli abilitativi:*

- *concessione in sanatoria n. 1485 R.C. del 25/08/1989 per realizzazione di un capannone deposito;*

- *concessione in sanatoria n. 1169/A R.C. del 22/10/1998 per cambio di destinazione d'uso ed ampliamento con la realizzazione di locale commerciale a piano terra con annesso ufficio-servizi;*

- *D.C.C. del 20/01/2003 di approvazione progetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98, per la realizzazione di uffici, laboratori e servizi igienici a servizio dell'esistente attività produttiva; con tale deliberazione è stata altresì assentita la variante urbanistica dell'area di intervento da zona agricola E2 a zona artigianale e commerciale D3;*

- *Convenzione edilizia rep. n. 3100 del 17/05/2007, con cui si è provveduto a disciplinare l'esecuzione delle opere assentite con la deliberazione di cui innanzi;*

- *permesso di costruire n. 265 del 14/08/2008 per la realizzazione di una tettoia in lamiera grecata (indicata con il n. 1 nella tav. 02-planimetria generale allegata alla Verifica di assoggettabilità);*

- *permesso di costruire n. 37 del 02/02/2011 per lavori di variante in corso d'opera relativi al progetto per la realizzazione di uffici, laboratori, servizi igienici a servizio dell'esistente attività produttiva approvato con D.C.C. del 20/01/2003;*

- *permesso di costruire n. 308 del 05/09/2011 per la realizzazione di una struttura metallica precaria;*

Entrando nel merito delle modifiche dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, oggetto di Verifica di assoggettabilità a VIA, queste ultime non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza dell'Ufficio scrivente, atteso che la proposta progettuale prevede una differente organizzazione dell'attività produttiva nell'ambito dei manufatti stabili e precari già assentiti con i precitati titoli abilitativi.

Si rileva a riguardo la necessità, da parte della società Eco Ambiente Sud s.r.l., di richiedere con specifico titolo abilitativo il cambio di destinazione d'uso, per la palazzina dotata di piano terra con destinazione commerciale e primo piano con destinazione uffici, ed adibita nella proposta progettuale a palazzina deposito (piano terra come struttura attrezzata per la messa in riserva dei rifiuti e primo piano come struttura attrezzata per il deposito componenti auto).

Stante quanto innanzi evidenziato si ritiene di esprimere, unicamente sotto il profilo urbanistico edilizio di competenza, parere favorevole all'intervento;

- dall'analisi della documentazione trasmessa si evince che i potenziali impatti derivanti dalle modifiche, oggetto della Verifica, potranno riguardare:

- introduzione di due nuove tipologie di rifiuti nel ciclo produttivo;
- aumento del traffico veicolare nei pressi dello stabilimento;
- aumento del rischio di incendio;

- nell'ambito del presente procedimento, non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi né direttamente alla Provincia di Brindisi né indirettamente attraverso altri Enti o soggetti interessati a qualsiasi titolo.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10;

- la L.R. n. 11/01 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la “*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08*”;
- il D.Lgs. n. 209/03, avente ad oggetto “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”;
- il D.M. 186/06, avente ad oggetto “*Regolamento recante modifiche al D.M. 5/2/1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”
- il D.M. 52/2011, avente ad oggetto “*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 14-bis del D.L. 1/07/09, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 102/2009*”
- il D.M. 82/2011, avente ad oggetto “*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”;
- il D.P.R. n. 151/2011, “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010*”;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi 34 del 7.03.2011, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia;

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che le modifiche considerate così come descritte negli elaborati di progetto non comportano impatti ambientali considerevoli tali da esigere ulteriori approfondimenti e particolareggiate valutazioni mediante appropriata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Ritenuti idonei i sistemi attuati dalla società per la mitigazione degli impatti negativi sull’ambiente fatte salve le ulteriori valutazioni che potranno essere effettuate in sede di istanza di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, per quanto sopra riportato, le modifiche da apportare all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi compresa la demolizione dei veicoli fuori uso, proposte dalla società Eco Ambiente Sud s.r.l. da effettuare presso lo stabilimento sito in Contrada Fascianello 51, Comune di Fasano, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
 1. atteso che le attività dello stabilimento non rientrano tra quelle di cui ai punti 5.1 e 5.3, allegato VIII, D.Lgs. n. 152/06 e quindi non sono assoggettabili alla disciplina di autorizzazione integrata ambientale, la società è tenuta ad acquisire l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima della messa in esercizio delle modifiche oggetto del presente provvedimento. Nell’ambito di tale procedimento, in

riferimento al rilascio di tutti permessi a costruire richiamati nel parere di cui in premessa, il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano dovrà specificare la natura degli interventi edilizi approvati al fine di verificare il carattere di sostanzialità degli stessi in relazione a quanto prescritto dal comma 19 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

2. preventivamente all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio la società è tenuta ad inoltrare il progetto di modifica dell'attività, unitamente alla relazione tecnica antincendio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 151/2011, in quanto la modifica dell'attività comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché della messa a norma delle strutture in lamiera ai fini della prevenzione delle scariche atmosferiche;
3. la quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero all'interno dello stabilimento è pari a 12.000 tonnellate annue, pari a 40 tonnellate al giorno considerando 300 giorni lavorativi all'anno;
la quantità massima di rifiuti pericolosi da avviare a smaltimento (D15) e a recupero (R13) all'interno dello stabilimento è pari a 1.000 tonnellate annue;
4. l'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere prodotta in relazione alle diverse tipologie di rifiuti da gestire specificando per ogni codice C.E.R. i seguenti elementi di massima: operazioni da effettuare per cui si chiede l'autorizzazione, quantitativi massimi di trattamento in tonnellate annue e potenzialità di deposito/stoccaggio presso l'impianto in tonnellate. In particolare, per i rifiuti allo stato liquido, dovranno essere specificati i sistemi di stoccaggio ed i bacini di contenimento anche in formato grafico, mentre per quanto riguarda la gestione dei RAEE, dovranno essere dettagliate le modalità di gestione;
5. la quantità massima di veicoli fuori uso (codice C.E.R. 16 01 04*) da avviare a bonifica non può essere superiore a 1.500 veicoli l'anno; la bonifica e la gestione di tale rifiuto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 209/2003;
6. la società dovrà rispettare le capacità massime di rifiuti non pericolosi e pericolosi contemporaneamente presenti nello stabilimento, come definite in premessa; il deposito dei rifiuti da avviare a recupero e del materiale recuperato deve avvenire esclusivamente sotto le tettoie e le coperture presenti nel sito;
7. il rifiuto caratterizzato dal codice C.E.R. 16 01 03, pneumatici fuori uso, da autorizzare, dovrà essere gestito conformemente agli obblighi del D.M. 11 aprile 2011, n. 82;
8. nelle operazioni relative alla bonifica dei veicoli fuori uso e per tutti i rifiuti da autorizzare devono essere privilegiate le soluzioni tecniche che consentano di avviare il rifiuto a riciclo o recupero, anziché a smaltimento, purché siano garantite la sicurezza degli operatori e la tutela dell'ambiente;
9. è fatto divieto di eseguire qualsiasi operazione sui rifiuti e materiali recuperati, compresi il deposito e la messa in riserva, a meno di 25 metri in linea d'aria dal limite della S.S. 16 Adriatica; a tal proposito la società deve presentare in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio, una nuova planimetria del sito che individui e perimetri la zona interdotta;
10. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;
11. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere tenute separate e distinte, in modo tale da escludere la possibilità che tipologie incompatibili di rifiuti vengano a contatto, in particolare per i rifiuti pericolosi e infiammabili;
12. la società dovrà accumulare le acque di prima pioggia ricadenti sui piazzali per il conferimento delle stesse verso altri impianti autorizzati, così come previsto dall'autorizzazione D.D. n. 1569 del 27/09/2011. Le acque di seconda pioggia, dopo trattamento di grigliatura e dissabbiatura possono essere smaltite su suolo per irrigazione delle aree a verde all'interno dello stabilimento, a condizione che le superfici siano sgombre da rifiuti o da materiale che possa provocare il rilascio di sostanze pericolose;
13. la società dovrà operare con cadenza annuale la disinfestazione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni;
14. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06;
15. l'estrazione dei liquidi e dei gas contenuti all'interno dei veicoli da bonificare deve avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso. In sede autorizzativa dovrà essere

prodotta dalla società adeguata documentazione tecnica attestante il possesso di macchinari idonei;

16. è vietata la sovrapposizione dei veicoli da bonificare; il deposito delle carcasse di veicoli bonificati non potrà superare i 5 metri d'altezza;
17. la società dovrà rispettare i limiti di legge relativi all'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi e delle lavorazioni caratterizzate da alti livelli di emissione acustica;
18. gli accumulatori al piombo (codice C.E.R. 16 06 01*) dovranno essere conferiti in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante;
19. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
20. in sede autorizzativa la società dovrà produrre un piano di ripristino ambientale; alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare la presente determinazione alla società Eco Ambiente Sud s.r.l., sede legale e operativa in Contrada Fascianello n. 51, comune di Fasano;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente determinazione al Comune di Fasano;
- di individuare, ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. n. 11/2001, il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi e la Polizia Provinciale, come organi competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni impartite, nonché al monitoraggio previsto;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/01 e s.m.i., che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole, non comporta alcun adempimento contabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PIETRO CAMARDA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....